Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante "Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e in particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante "Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTA la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994";

VISTO lo Statuto del personale distaccato presso le scuole europee, adottato dal Consiglio superiore delle scuole europee con documento Ref.: 2011-04-D-14-en-6;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016 n. 19;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2";

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica";

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", ed in particolare l'articolo 32 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", ed in particolare l'articolo 38 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012", e in particolare l'art. 15;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 20, commi 2 e 3, dell'articolo 21 e dell'articolo 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2 ottobre 2018, n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero;

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca" convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e in particolare l'art. 1 commi 975 e 976;

VISTA la direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 marzo 2016, n.170 relativa all'accreditamento degli enti di formazione;

VISTI il Decreto Ministeriale MIUR 7 marzo 2012, n. 3889, riguardante i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico – comunicative in lingua straniera del personale scolastico nonché il Decreto del Direttore Generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni;

RILEVATO che alcune graduatorie del personale docente e ATA, relative alle selezioni del personale docente e ATA da destinare all'estero indette con Decreto Dipartimentale MIUR n. 2021 del 20 dicembre 2018 - acquisite da questo Ministero con Decreto Direttoriale MAECI 3 agosto 2021, n. 3241 e successive rettifiche - nonché alle selezioni del medesimo personale indette con Decreto Direttoriale MAECI n. 2959 del 17 maggio 2021, risultano esaurite o in via di esaurimento;

ATTESA pertanto la necessità di indire la procedura di selezione per la formazione delle predette graduatorie esaurite o in via di esaurimento, dalle quali si attingerà prioritariamente per le nomine, al fine di garantire la tempestiva copertura dei posti di personale docente ed ATA previsti dal contingente ex art. 18, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;

VISTO il D.P.R. 29 dicembre 2021 n. 72, registrato alla Corte dei Conti il 18 gennaio 2022, reg. n. 83, di nomina dell'Ambasciatore Pasquale Terracciano a Direttore Generale della Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale;

SENTITO il Ministero dell'Istruzione;

ESPERITE le relazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1
(Definizioni)

Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) MI: Ministero dell'istruzione;
b) MIUR: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) DGDP: Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale;
e) Decreto Legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;
f) Colloquio: Colloquio obbligatorio comprensivo dell'accertamento linguistico ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo;
g) Commissioni: Commissioni giudicatrici di cui all'articolo 16 del presente bando;
h) SCI: Scuole ed iniziative di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo;
i) SEU: Scuole europee;
l) ATA: Direttori dei servizi generali ed amministrati e Assistenti amministrativi.

Articolo 2

(Posti da coprire)

1. Al fine di poter procedere alle destinazioni all'estero del personale docente e ATA, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, è indetta la presente procedura di selezione per le tipologie di Istituzioni, per i codici funzione e per le aree linguistiche di cui all'Allegato n. l, che è parte integrante del presente bando.
2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito del MAECI e del MI. Nel corso dell'anno sono consentiti aggiornamenti per esigenze sopravvenute.

Articolo 3

(Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione)

1. Alla selezione è ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente e il personale ATA, limitatamente ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti amministrativi della scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all'atto della domanda abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria) per i docenti e profilo per il personale ATA. Non si valuta l'anno scolastico in corso. I codici funzione sono indicati nell'Allegato n. l.
2. Hanno titolo a partecipare alla selezione per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana nelle iniziative scolastiche di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo di livello primario, nell'ambito delle SCI, i docenti di scuola primaria.
3. Non sono ammessi alla selezione coloro che:
   a) nell'arco dell'intera carriera abbiano già svolto più di un mandato all'estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi gli anni in cui abbia avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio.
   b) abbiano svolto un mandato di servizio all'estero novennale o comunque un mandato superiore a sei anni.
   c) non possano assicurare una permanenza all'estero per sei anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023. Di anno in anno, in occasione dell'individuazione dei candidati per la destinazione all'estero, saranno successivamente depennati dalle relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza all'estero per i successivi sei anni.
   d) Prestino attualmente servizio all'estero in quanto non sarebbe garantito il sessennio in territorio nazionale previsto dall'art. 21, comma 1 del Decreto Legislativo.

Articolo 4

(*Requisiti culturali e professionali del personale docente, di cui all'art. 3 del D.I. 634/2018*)

1. I requisiti culturali richiesti al personale docente da destinare all'estero sono:
   a. avere una certificazione della conoscenza almeno della lingua straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dall'articolo 5, comma 4, del presente bando, rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore Generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012, n. 3889 "*è valutato corrispondente con i livelli C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera".*

b. aver partecipato ad almeno un'attività formativa della durata non inferiore a 25 ore, organizzata da soggetti accreditati dal MI ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016 n. 170, su tematiche afferenti all'intercultura o all'internazionalizzazione.

2. I requisiti professionali richiesti al personale docente da inviare all'estero sono:

a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria);

b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;

c. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

3. I docenti assegnati alle attività di sostegno, oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, devono possedere la relativa specializzazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale in servizio presso le scuole europee, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni relative a tali scuole.

Articolo 4 bis

(*Requisiti culturali e professionali del personale ATA, di cui all'art. 6 del D.I. 634/2018*)

1. Il personale amministrativo della scuola da destinare all'estero deve avere conoscenza almeno della lingua straniera per cui si partecipa di livello non inferiore a B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aeree linguistiche stabilite dall'articolo 5, comma 4, del presente bando, rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore Generale per gli Affari Internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012, n. 3889 "*è valutato corrispondente con i livelli C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella lingua straniera quadriennale del corso di laurea".*

2. I requisiti professionali richiesti al personale amministrativo della scuola da inviare all'estero sono:

a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni scolastici di effettivo servizio in Italia nel profilo professionale di appartenenza;

b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;

c. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

Articolo 5

(Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione)

1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente via pec, a lui intestata, avente ad oggetto "Selezione personale docente ed ATA", utilizzando esclusivamente rispettivamente, per i docenti l'allegato 4 e per il personale ATA l'allegato 5 (modelli di domanda – reperibili sul sito istituzionale del MAECI al seguente link https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022.zip -

costituente parte integrante del presente bando), debitamente compilato in ogni sua parte, al seguente indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it.
La domanda deve essere inviata entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale - Concorsi ed esami - nonché contestualmente pubblicato sul sito istituzionale del MAECI (al seguente link https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022.zip) su cui saranno pubblicati in formato editabile i modelli di domanda. Qualora il termine di scadenza per l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto termine.
Costituirà codice identificativo univoco della domanda un numero assegnato a ciascun candidato dall'Ufficio ricevente della DGDP; tale numero sarà comunicato alla pec di ciascun candidato ed ha valore di ricevuta di avventa iscrizione alla procedura di selezione.
Detto codice costituirà il riferimento per tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di selezione.
2. Il personale docente può presentare domanda per una o più tipologie di istituzioni scolastiche tra quelle sotto riportate e contrassegnate dalle relative sigle indicate nell'Allegato 1:

SCI Scuole, iniziative scolastiche.

Il settore SCI comprende:

- Scuole italiane statali e non statali;
- Sezioni di italiano inserite nelle scuole straniere/internazionali;
- Scuole straniere in cui è presente l'insegnamento dell'italiano;
- Iniziative scolastiche ex articolo 10 del Decreto Legislativo.

SEU Scuole Europee.
Trattasi di Istituzioni intergovernative scolastiche, di cui alla Legge 6 marzo 1996, n. 151, dipendenti dal Segretariato delle Scuole Europee. Dette scuole sono attualmente presenti in Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna.
Il personale docente in possesso dei requisiti prescritti, che intende partecipare alla selezione per più tipologie di istituzioni, deve inoltrare un'unica domanda, comprensiva delle tipologie richieste tra quelle previste, indicate con le sigle: SCI e SEU.
3. Il personale ATA, in possesso dei requisiti previsti, presenta domanda unicamente per la tipologia ATA indicata nell'Allegato 1.
4. Al personale docente ed ATA è consentito partecipare per una o più lingue straniere relative ai singoli codici funzione e aree linguistiche bandite.
Le lingue straniere sono le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco.
5. Relativamente a ciascuna tipologia di istituzioni e al codice funzione per il quale si concorre - che corrisponde alla classe di concorso, al posto o al profilo di attuale appartenenza – il candidato deve indicare negli spazi predisposti della domanda la lingua, o le lingue per cui chiede la partecipazione.
6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la partecipazione alle prove risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella domanda stessa e devono essere inderogabilmente posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione

della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, pena esclusione. In qualsiasi momento l'Amministrazione può procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita nonché sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.
I certificati di lingua e di intercultura rilasciati da enti privati accreditati, il certificato di equivalenza o di equipollenza dei titoli conseguiti all'estero e la copia del documento di identità in corso di validità devono essere allegati alla domanda. I titoli autocertificati rilasciati da istituzioni pubbliche saranno accertati dall'amministrazione.
I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
7. Il candidato è tenuto ad indicare il numero telefonico, nonché il recapito di pec intestata al candidato (requisito necessario per le future comunicazioni) presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla selezione. Il candidato si impegna a far conoscere, entro i termini di presentazione della domanda, le variazioni con pec al seguente indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it. Eventuali variazioni di residenza o di pec intervenute oltre la scadenza dei termini di presentazione della domanda, dovranno essere comunicate con pec al seguente indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it.
L'Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa l'indirizzo di pec oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nella domanda. Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura delle graduatorie, nonché, in caso di destinazione all'estero, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il titolare del trattamento dei dati personali è il MAECI.
9. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto per lo svolgimento del Colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi, allegando alla domanda certificato medico attestante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi.
Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidità temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini di presentazione della domanda, ne invierà richiesta via pec corredata di certificato medico attestante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it
È fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attività presso le sedi estere e in particolare in quelle con caratteristiche di disagio.
10. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il MAECI si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
11. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. Il MAECI può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti che devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda e nelle more dello svolgimento della procedura, nonché per tutto il tempo della validità delle graduatorie. L'esclusione è disposta con decreto del Direttore Generale della DGDP del MAECI, notificato all'interessato per pec.

Articolo 6
(Selezione)

La procedura si articola in una selezione per titoli e colloquio comprensivo dell'accertamento linguistico che si svolgerà in modalità telematica o in presenza.

Articolo 7
(Selezione per titoli)

1. La selezione per titoli è volta ad individuare i candidati che hanno accesso al colloquio.
2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di servizio previsti dagli Allegati 2 e 3 al presente bando e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la Commissione di cui all'art. 16 valuta esclusivamente i titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi secondo le modalità indicate negli Allegati 2 e 3.
4. All'esito della valutazione dei titoli, la Commissione predispone l'elenco dei candidati (individuati con il rispettivo codice identificativo univoco) non ammessi al colloquio per difetto dei requisiti o perché non abbiano raggiunto almeno 15/60 punti nella valutazione dei titoli, relativamente al personale docente, e almeno 10/60 punti relativamente al personale ATA.
Detto elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del MAECI con decreto del Direttore Generale della DGDP.
Eventuali reclami possono essere presentati entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione, inoltrandoli all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it.
L'Amministrazione, esaminati i reclami, può apportare le dovute rettifiche, anche d'ufficio.

Articolo 8
(Elenchi ammessi al Colloquio)

1. Gli elenchi degli ammessi al Colloquio, individuati con il rispettivo codice identificativo univoco, sono predisposti dalla Commissione sulla base del punteggio dei titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati nella domanda. Per i docenti sono richiesti almeno 15/60 punti, per il personale ATA sono richiesti almeno 10/60 punti.
Detti elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale del MAECI con decreto del Direttore Generale della DGDP.
2. L'inserimento in detti elenchi non è titolo sufficiente per la destinazione all'estero che riguarderà solamente i candidati che supereranno il colloquio di cui al successivo art. 9 con un punteggio minimo di punti 24/40.

La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Eventuali reclami possono essere presentati entro, e non oltre, 10 giorni dalla pubblicazione, inoltrandoli all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it. L'Amministrazione, esaminati i reclami, può apportare le dovute rettifiche, anche d'ufficio.

Articolo 9
(Colloquio)

1. Il Colloquio accerterà l'idoneità relazionale richiesta per il servizio all'estero, le competenze linguistico-comunicative nella lingua/e indicata/e nella domanda, la conoscenza del funzionamento del sistema scolastico italiano all'estero, degli strumenti di promozione culturale, della normativa sul servizio all'estero del personale della scuola e delle caratteristiche generali delle realtà educative e dei sistemi scolastici dei principali Paesi delle aree linguistiche di destinazione. Prima di iniziare i Colloqui sarà resa pubblica dalla Commissione di cui all'art. 16 una griglia contenente i criteri di valutazione.
2. Al Colloquio la Commissione attribuisce un punteggio massimo di 40/40 punti per ciascuna delle aree linguistiche indicate dal candidato nella domanda di partecipazione. Supererà il Colloquio il candidato che avrà raggiunto il punteggio minimo di 24/40. Coloro i quali non raggiungeranno detto punteggio minimo non avranno titolo all'inserimento nella graduatoria di merito.
3. La Commissione pubblicherà sul sito istituzionale del MAECI, con valore di notifica a tutti gli effetti, un avviso relativo al calendario dei Colloqui, all'indicazione delle modalità di svolgimento degli stessi - in presenza o in modalità telematica tramite la piattaforma Cisco-webex e dell'orario di inizio degli stessi. Il candidato dovrà esibire valido documento per la procedura di riconoscimento.
4. I candidati sono ammessi al Colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando.
5. La mancata partecipazione al Colloquio, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. L'eventuale assenza al Colloquio deve essere comunicata tempestivamente all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it, producendo idonea giustificazione e una richiesta di ri-calendarizzazione, a pena di esclusione, dalla procedura. Nel caso di accoglimento della richiesta si procederà alla ri-calendarizzazione del Colloquio non oltre la data dell'ultimo giorno previsto dal calendario dei Colloqui.

Articolo 10
(Graduatorie di merito)

1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma del punteggio conseguito per i titoli di cui agli artt. 7 e 8 e per il colloquio di cui all'art. 9.
A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994. Al termine dei colloqui la Commissione formulerà le graduatorie di merito sulla base del punteggio dei titoli e di quello del colloquio.
2. Le graduatorie, formate dalla Commissione, sono approvate con decreto del Direttore Generale della DGDP e sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI con valore di notifica a tutti gli effetti.

3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validità di sei anni. In caso di esaurimento o mancanza delle stesse o di graduatorie in via di esaurimento, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza.

Articolo 11
(Destinazione all'estero)

1. Operati gli opportuni controlli sulle posizioni dei singoli candidati e previo collocamento fuori ruolo, il MAECI, sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 10 del presente bando, destina i candidati inseriti nella graduatoria di merito sui posti disponibili.
2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste e sui posti di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo, le graduatorie di cui al precedente articolo saranno utilizzate solo dopo l'esaurimento delle graduatorie tuttora vigenti di cui al Decreto Dipartimentale MIUR n. 2021 del 20 dicembre 2018 - acquisite da questo Ministero con decreto direttoriale MAECI 3 agosto 2021, n. 3241 e successive rettifiche - nonché al Decreto Direttoriale MAECI n. 2959 del 17 maggio 2021.

Articolo 12
(Presentazione dei documenti di rito)

1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti dall'Amministrazione per la destinazione all'estero. Ai sensi dell'articolo 15 della legge del 12 novembre 2011, n. 183 i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

Articolo 13
(Depennamento dalle graduatorie)

1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la destinazione, non assume servizio, nonché quello che si trova nelle condizioni previste dall'art. 5, comma 11, è depennato dalla relativa graduatoria di cui all'articolo 10, comma 1, del presente bando.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati assegnatari di sede, il MAECI procede, mediante scorrimento delle graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati in base alle procedure del presente bando.

Articolo 14
(Ricorsi)

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Articolo 15

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura selettiva avverrà con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al regolamento UE 679/2016 e al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al MAECI, titolare del trattamento dei dati. L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l'automatica esclusione dalla selezione.
3. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l'utente può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del MAECI (telefono centralino: +39 06 36911); peo: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it).
4. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l'interessato può presentare un reclamo all'RPD del MAECI. In alternativa, può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati personali Garante per la Protezione dei Dati personali.
Piazza Venezia 11, 00187 Roma
telefono: 0039 06 696771
peo: protocollo@gpdp.it
pec: protocollo@pec.gpdp.it

Articolo 16

(Composizione e compiti delle Commissioni.
Condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di Commissione)

1. Con decreto del Direttore Generale della DGDP del MAECI saranno costituite le Commissioni necessarie, ciascuna presieduta da un funzionario diplomatico/dirigente scolastico/dirigente amministrativo e formate da due componenti scelti tra docenti, funzionari e DSGA, esperti nelle tematiche oggetto del colloquio di cui all'articolo 9 comma 1. Della Commissione fa parte anche un segretario, nominato tra il personale in servizio presso il MAECI. Le Commissioni potranno essere integrate con membri aggiuntivi ai fini dell'accertamento dell'idoneità linguistica dei candidati.
2. In base al numero delle domande pervenute, la Commissione iniziale potrà essere integrata prevedendo delle sottocommissioni composte da un Presidente, due componenti, eventuali membri aggiunti ed un segretario. Il Presidente della Commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.
3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Decreto Legislativo, ai membri della Commissione non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati. La Commissione ha il compito specifico di assicurare la regolarità delle procedure e di redigere le graduatorie di cui al presente bando.
4. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di Commissione:
• avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per cui sia stata esercitata l'azione penale;

• avere in corso procedimenti disciplinari;
• essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto la riabilitazione;
• essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data.
Inoltre, i presidenti e i componenti di Commissione:
• non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione;
• non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un candidato;
• non devono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata;
• non devono essere in servizio all'estero alla data di svolgimento dei Colloqui.

Articolo 17
(Pubblicazione)

Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale - "Concorsi ed esami" - nonché contestualmente sul sito istituzionale del MAECI (al seguente link: https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022.zip).
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e 60 giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR Lazio.

Il Direttore Generale
Ambasciatore
Pasquale Terracciano

Firmato Digitalmente da/Signed by
PASQUALE TERRACCIANO
In Data/On Date:
giovedì 7 aprile 2022 17:30:46

ALLEGATO 1 - TIPOLOGIE DI ISTITUZIONI E CODICI FUNZIONE

Il personale docente/ATA (limitatamente ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti amministrativi) può partecipare alla selezione per le sotto indicate tipologie di istituzioni in relazione ai rispettivi codici funzione previsti nelle medesime:

SCI: SCUOLE E INIZIATIVE SCOLASTICHE EX ART.10 DEL D.LGS N. 64/2017		
Denominazione posti/cattedra	***Classe di concorso***	***Codice funzione***
Docenti di scuola dell'infanzia	//	001 Tedesco
Sostegno scuola dell'infanzia	//	01S Tedesco
Docenti di scuola primaria	//	002 Francese/Tedesco
Sostegno scuola primaria	//	02S Tedesco
Italiano, storia, geografia I grado	A-22	003 Tedesco
Matematica e scienze I grado	A-28	006 Francese/Inglese/Tedesco
Tecnologia I grado	A-60	008 Francese/Spagnolo
Arte e Immagine I grado	A-01	009 Francese
Musica I grado	A-30	010 Francese
Scienze motorie e sportive I grado	A-49	011 Francese
Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche II grado	A-40	014 Inglese
Matematica e fisica II grado	A-27	019 Francese/Spagnolo/Tedesco
Discipline letterarie e latino II grado	A -11	021 Tedesco
Scienze tecnologiche e tecniche agrarie II grado	A-51	024 Inglese
Discipline meccaniche e tecnologia II grado	A-42	023 Inglese
Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche II grado	A-09	029 Inglese/Francese/Spagnolo/Tedesco
Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche II grado	A-14	030 Inglese/Francese/Spagnolo/Tedesco
Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica II grado	A-08	031 Inglese/Francese/Spagnolo/Tedesco
Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni	B-14	040 Inglese
Filosofia e scienze umane II grado	A-18	042 Inglese
ATA		
Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA)	//	035 Francese/Spagnolo
Assistenti amministrativi (AA)	//	036 Francese/Tedesco
SEU		
Docenti di scuola dell'infanzia	//	001E Francese/Tedesco
Italiano, storia, geografia, I grado	A-22	003E Tedesco
Matematica e scienze I grado	A-28	006E Francese/Inglese/Spagnolo/ Tedesco
Arte e immagine I grado	A-01	009E Francese/Tedesco
Musica I grado	A-30	010E Tedesco
Scienze motorie e sportive I grado	A-49	011E Francese/Inglese/Spagnolo/ Tedesco
Scienze matematiche applicate II grado	A-47	018E Tedesco
Matematica e fisica II grado	A-27	019E Tedesco
Discipline letterarie e latino II grado	A-11	021E Tedesco
Scienze naturali chimiche e biologiche II grado	A-50	025E Francese/Tedesco
Storia e filosofia	A-19	026E Francese

ALLEGATO 2 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEL **PERSONALE DOCENTE DI SCUOLE E CORSI** (FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60)	
Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 30) Non è valutabile il titolo d'accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore (nella domanda devono essere indicati gli estremi del titolo di accesso)	
Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso. Nel caso in cui il suddetto titolo, sia in "Lingue e Letterature Straniere"	punti 5 punti 7
Per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale, compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta formazione artistica e musicale) e I.S.E.F., conseguiti in Italia o all'estero (non si valuta la laurea triennale se parte del percorso della specialistica o della magistrale)	punti 3
Per ciascun Dottorato di ricerca *Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa, non sono computabili ai fini del servizio effettivo*	punti 6
Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un biennio sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile svolta presso istituzioni accademiche estere. *Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa, non sono computabili ai fini del servizio effettivo.* *Si valuta un solo contratto*	punti 3
Per ogni Diploma di perfezionamento *post lauream*, Master universitario di I o II livello, conseguito con esame finale, sui temi dell'intercultura, dell'internazionalizzazione e dell'insegnamento dell'italiano come L2	se di durata semestrale o pari a 30 CFU punti 1 se di durata annuale o pari a 60 CFU punti 2 *sino ad un massimo di 4 punti*
Per ogni Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale conseguito presso una scuola di specializzazione (ad eccezione del titolo S.I.S.S.)	punti 3
Per la lingua straniera a cui si partecipa, si valuta la certificazione superiore al livello B2	punti 4 per livello C1 punti 5 per livello C2 *Si calcola la certificazione di livello più elevato*
Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione linguistica in altra lingua straniera, di livello non inferiore a B2.	punti 2 *sino ad un massimo di punti 4*

Per ciascuna lingua si valuta solo la certificazione di livello più elevato	
Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)	
Per ogni anno di servizio prestato nella classe di concorso di appartenenza o nel posto. *Si valuta anche il servizio non di ruolo nella classe di concorso di appartenenza o nel posto pari ad almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico*	punti 2
Titoli professionali (fino ad un massimo di 10 punti)	
Servizio prestato su posti di contingente MAECI, ex D. Lgs. 297/94 come modificato dal D. Lgs. 64/2017, e di Scuole Europee	punti 2 *(il punteggio aggiuntivo è attribuito ad un solo mandato/servizio di almeno 180 giorni e non ai singoli anni scolastici di servizio all'estero)*
Per ogni titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'art. 14 del D.M. 249/2010 ovvero per titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE	punti 3
Per ogni certificazione CeCLiL o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2	punti 2
Per ogni certificazione di Glottodidattica di secondo livello.	punti 2
Per ogni partecipazione in qualità di membro di commissione per gli esami di Stato all'estero	punti 0,5

ALLEGATO 3 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEL **PERSONALE ATA** (FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60)	
Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 30) Non è valutabile il titolo d'accesso al posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore (nella domanda devono essere indicati gli estremi del titolo di accesso).	
Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di secondo livello ulteriori rispetto al titolo di accesso. Nel caso in cui il suddetto titolo, sia in "Lingue e letterature straniere"	punti 5 punti 7
Per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale, compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta formazione artistica e musicale) e I.S.E.F., conseguiti in Italia o all'estero (non si valuta la laurea triennale se parte del percorso della specialistica o della magistrale)	punti 3
Per ciascun Dottorato di ricerca *Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa, non sono computabili ai fini del servizio effettivo*	punti 6
Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un biennio sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile svolta presso istituzioni accademiche estere. *Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa, non sono computabili ai fini del servizio effettivo.* *Si valuta un solo contratto*	punti 3
Per ogni Diploma di perfezionamento *post lauream*, master universitario di I o II livello, conseguito con esame finale, sui temi dell'intercultura, dell'internazionalizzazione e della gestione amministrativo contabile	se di durata semestrale o pari a 30 CFU punti 1 se di durata annuale o pari a 60 CFU punti 2
Per ogni Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale conseguito presso una scuola di specializzazione (ad eccezione del titolo S.I.S.S. e della specializzazione in sostegno)	punti 3
Per la lingua straniera a cui si partecipa, si valuta la certificazione superiore al livello B2	punti 4 per livello C1 punti 5 per livello C2 *Si calcola la certificazione di livello più elevato*

Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione linguistica in altra lingua straniera, di livello non inferiore a B2 *Per ciascuna lingua si valuta solo la certificazione di livello più elevato*	punti 2 *sino ad un massimo di punti 4*
Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)	
Per ogni anno di servizio prestato nel profilo professionale *Si valuta anche il servizio non di ruolo pari ad almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico*	punti 2
Titoli professionali (fino ad un massimo di punti 10)	
Servizio prestato su posti di contingente MAECI ex D. Lgs. 297/94, come modificato dal D. Lgs. 64/2017	punti 2 *(il punteggio aggiuntivo è attribuito una tantum al mandato di almeno 180 giorni di servizio effettivo e non ai singoli anni scolastici di servizio all'estero)*
Per il superamento di ogni pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza	punti 3